

Risposta n. 50

OGGETTO: *Cessione quote di società semplice*
Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

La Signora Alfa (di seguito, "istante"), dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx , è stata dipendente di Beta SGR SpA (di seguito, "SGR"), società di gestione del risparmio che nel xxx ha costituito il fondo mobiliare chiuso italiano ... (di seguito, "Fondo").

Il Regolamento del Fondo ha disciplinato l'emissione di quote con diritti particolari (di seguito, "Quote C"), destinate ad investitori istituzionali e ai *manager* della SGR.

Le Quote C prevedono il diritto di partecipare, *"in misura più che proporzionale rispetto al capitale sottoscritto, all'eventuale distribuzione dell'utile generato dall'attività di investimento in misura eccedente un rendimento minimo stabilito ex ante dal regolamento - (c.d. "carried interest")-, una volta che tutti gli investitori (...) abbiano ottenuto il rimborso dell'intero ammontare del capitale affidato in gestione, nonché conseguito la sopracitata remunerazione «minima» (...)"*.

Il Regolamento prevede, altresì, che le Quote C destinate ai *manager* potevano essere sottoscritte attraverso una "*società di manager*" a condizione che quest'ultima fosse interamente partecipata da *manager*, fosse costituita per la

sottoscrizione, l'acquisto e la detenzione delle Quote C e prevedesse meccanismi di liquidazione della quota di partecipazione con riferimento all'ipotesi di perdita della qualifica di *manager*.

Nel xxxx, l'istante - in qualità di *manager* della SGR - ha sottoscritto alcune Quote C del Fondo per il tramite di una società semplice (di seguito, "Società Semplice") non svolgente alcuna attività d'impresa ed avente i requisiti richiesti dal Regolamento del Fondo.

In conformità a tale Regolamento ed all'accordo quadro concluso il xx/xx/xxxx tra la SGR, la Società Semplice e i *manager* soci di quest'ultima, (di seguito, "Accordo"), la SGR:

a) si impegna ad inviare le richieste di versamento sia alla Società Semplice sia, per conoscenza, a ciascuno dei *manager*;

b) riconosce che la Società Semplice effettuerà i versamenti dovuti al Fondo "*nei limiti*" dei versamenti effettuati alla stessa dai *manager* soci;

c) riconosce che non sussiste alcuna solidarietà fra i *manager* soci della Società Semplice, né tra la Società Semplice e ciascuno dei soci in relazione alle obbligazioni di conferimento di ciascuno di essi in favore della Società Semplice a valere sulle Quote C.

La detenzione della quota di partecipazione nella Società Semplice, le cause che richiedono la cessione delle Quote C da parte della Società Semplice per conto dei singoli *manager* e le relative condizioni economiche di cessione sono connesse al rapporto lavorativo tra il *manager* e la SGR.

È previsto, infatti, che solo i *manager* possono detenere Quote C per il tramite della Società Semplice e che le condizioni economiche di uscita variano a seconda che il *manager* uscente (*Leaver*) sia considerato *Good Leaver* o *Bad Leaver* (qualifica rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della SGR).

L'uscita del *manager* dalla compagine societaria della Società Semplice e quindi la liquidazione delle Quote C di sua spettanza è prevista, alternativamente, attraverso una cessione agli altri soci della Società Semplice o la liquidazione da

parte della stessa Società Semplice nel caso in cui gli altri soci non esercitino il loro diritto di prelazione (in quest'ultimo caso, la Società Semplice ha il diritto di vendere le corrispondenti Quote C alla SGR).

Quanto alle condizioni di uscita del *manager Good Leaver*, come nel caso oggetto della presente istanza, l'Accordo [par. 9.4.2 ii)] prevede che quest'ultimo abbia diritto ad ottenere un importo pari a:

- a) il minore tra il valore nominale della quota di partecipazione nella Società Semplice e il relativo valore di mercato (contestualmente al trasferimento);
- b) il rendimento ordinario maturato alla data di uscita e ulteriori componenti del valore nominale;

un importo alternativo tra:

- c) una stima della *performance fee* (ndr commissioni di gestione o Extra-Rendimento) corrispondente alle Quote C;
- d) la *performance fee* effettiva nei limiti delle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote C (opzione indicata di seguito, come "Alternativa del *Leaver*").

L'Accordo prevede, inoltre, che, optando per l'Alternativa del *Leaver*, nell'ipotesi di cessione agli altri soci delle quote della Società Semplice, "*i Soci, la Società Semplice e la SGR si impegnano [...] a porre in essere i contratti necessari affinché [...] fino a concorrenza delle distribuzioni tempo per tempo effettuate [...] gli importi spettanti al Leaver [...] siano liquidati allo stesso direttamente dal Fondo*".

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, l'istante, a seguito dell'interruzione del suo rapporto di lavoro con la SGR ed essendo stata considerata *goodleaver* dalla SGR, ha ceduto - con atto del xx/xx/xxxx - la quota di partecipazione nella Società Semplice ad altri soci ed ha esercitato l'opzione per l'Alternativa del *Leaver*. Il prezzo di cessione, secondo quanto previsto dall'Accordo, prevedeva:

1. l'importo di cui alle lettere a) e b) già ricevuto dall'istante;

2. il diritto a ricevere un importo commisurato all'eventuale Extra-Rendimento [o *performance fee* effettiva di cui alla lettera d)], "*contestualmente alle e nei limiti delle distribuzioni [...] effettuate dal Fondo I*".

Nel xx/xx/xxxx , infatti, a seguito di un'operazione di fusione del Fondo in un diverso fondo comune di investimento, è stata offerta all'istante la possibilità di essere liquidata con riconoscimento dell'Extra-Rendimento maturato.

In data xx/xx/xxxx, l'istante ha comunicato alla Società Semplice e ai soci la volontà di monetizzare il proprio diritto residuo relativo all'Extra-Rendimento di sua spettanza, per un valore complessivo pari a xxxxx euro.

Sulla base di accordi tra SGR, Società Semplice e i relativi soci è stato previsto che il versamento dell'importo commisurato all'Extra-Rendimento all'istante fosse "*effettuato direttamente dal Fondo*".

In relazione al regime fiscale applicabile all'Extra-Rendimento o *performance fee* da corrispondere ai *manager* in occasione della suindicata operazione di ristrutturazione aziendale, la SGR ha presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate (prot. n. xxxxx), con la quale è stato confermato che i predetti proventi - così come rappresentati nell'istanza - non rappresentano reddito di lavoro, ma reddito di capitale soggetto alla ritenuta di cui all'art. 26-*quinquies* del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600 in conformità alla normativa sul *carried interest* di cui all'articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 e s.m.i..

Date queste premesse, la SGR ha ritenuto corretto applicare la ritenuta del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla distribuzione di un importo pari all'80 per cento dell'Extra-Rendimento direttamente all'istante, la quale, tuttavia, non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il xxxx.

Ciò premesso, l'istante chiede conferma che, sulla base degli artt. 1, 3 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR") - il provento da riscatto delle Quote C del Fondo collegate alla quota di partecipazione nella Società

Semplice sia ascrivibile – in via originaria – direttamente alla medesima istante e non ai *manager* cessionari e, come tale, l'importo commisurato all'Extra-Rendimento si configuri come un reddito di capitale assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del d.P.R. 600.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che - in forza degli accordi contrattuali esistenti tra SGR, Società Semplice e *manager* - gli importi qualificati in termini di Extra - Rendimento o *performance fee* siano ascrivibili (in termini di "possesso") direttamente all'istante e non ai *manager* cessionari della sua quota e debbano essere quindi ricondotti ai redditi di capitale.

L'istante, ritenendo che in forza dei suindicati accordi contrattuali abbia mantenuto anche dopo la cessione della quota il “diritto” all'Extra -Rendimento”, afferma che tali importi debbano mantenere la qualifica di redditi di capitale “*saltando sia la Società Semplice, sia il manager cessionario*” in quanto egli stesso “*ha mantenuto in sostanza la posizione (di rischio e beneficio) degli altri quotisti C del fondo*”.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La presente istanza di interpello concerne la corretta qualificazione fiscale degli importi ricevuti dal *manager* istante, a seguito della cessione della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società Semplice a valere sulle Quote C del Fondo di investimento.

In via preliminare, si fa presente che in questa sede si prescinde da ogni valutazione in ordine al comportamento tenuto dagli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda in esame (Fondo, SGR, Società Semplice e altri soci della medesima), in quanto tali aspetti non attengono ad una fattispecie concreta e personale dell'istante.

Per quanto concerne la corretta qualificazione dei predetti importi, la scrivente ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento ad una precedente

istanza di interpello (prot.xxxxxxx) presentata dalla medesima SGR (e nota all'istante) concludendo, sulla base di quanto rappresentato dalla parte, con la qualificazione dei proventi spettanti ai *manager* della SGR riferibili alle quote C Fondo come redditi di natura finanziaria.

Con riferimento al quesito di cui al presente interpello si osserva che, a seguito della perdita della qualifica di *manager* della SGR (in data xx/xx/xxxx) e del riconoscimento della qualifica di *goodleaver*, al *manager* istante sono state applicate le condizioni di uscita previste dall'articolo 9 dell'Accordo quadro stipulato il xx/xx/xxxx tra SGR, Società Semplice e singoli soci di quest'ultima.

In particolare, l'art. 9.4 prevede che in caso di opzione di acquisto della quota di partecipazione nella Società Semplice da parte degli altri soci rimasti “*il prezzo*” che questi ultimi “*dovranno corrispondere*” al *Good Leaver* sarà pari “*alla somma fra:*

(a) *il Nominale Versato (..) per la percentuale di partecipazione nella Società Semplice (...)*

(b) *il Rendimento Ordinario (...) maturato alla Data di Uscita (...)*” ed un importo commisurato a circa l'80 per cento della commissione di gestione (*performance fee*) effettiva o Extra-Rendimento (cfr. atto cessione quote e modifica patti sociali del xx-xx-xxx).

Le modalità di corresponsione di tali importi disciplinate al successivo art. 9.5 prevedono che il minore tra il valore nominale versato e il valore corrente di mercato della quota di partecipazione sia corrisposto contestualmente al trasferimento mentre il rendimento ordinario e l'Extra-Rendimento quale “*residuo prezzo spettante*” in un momento successivo “*nei limiti delle distribuzioni (c.d. cascata dei pagamenti) effettuate dal Fondo a valere sulle quote C corrispondenti alla partecipazione*” nella Società Semplice.

Infine, nell'ambito del medesimo Accordo è previsto un impegno a “*porre in essere i contratti necessari affinché (...) gli importi spettanti*” al *manager* e commisurati all'Extra-Rendimento “*siano liquidati allo stesso direttamente dal Fondo*”.

Ciò premesso, si ritiene che la soluzione interpretativa prospettata dall'istante non possa essere condivisa.

Dall'analisi della documentazione presentata, infatti, emerge chiaramente che gli importi corrisposti al *manager* uscente hanno titolo di corrispettivo per la cessione agli altri soci della partecipazione detenuta nella Società Semplice a valere sulle Quote C del Fondo.

Nessun rilievo, infatti, assumono le circostanze che parte di tale corrispettivo sia corrisposto in un momento successivo rispetto al trasferimento della partecipazione né che lo stesso sia commisurato all'Extra-Rendimento distribuito dal Fondo.

La circostanza, inoltre, che la liquidazione di tali importi sia avvenuta direttamente da parte del Fondo in capo all'istante e non attraverso i *manager* cessionari rappresenta una mera semplificazione delle movimentazioni finanziarie dovuta agli accordi stipulati tra le parti che non determina ai fini fiscali il mutamento della natura degli stessi da corrispettivo per la cessione a reddito di partecipazione.

Tali importi, quindi, rileveranno quali redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente